

POLIZZA CONVENZIONE

# TUTELA LEGALE

## AMBITO LAVORATIVO E CIRCOLAZIONE STRADALE



[www.csap.it](http://www.csap.it)



**POLIZZA CONVENZIONE**  
**TUTELA LEGALE AMBITO LAVORATIVO**  
**E CIRCOLAZIONE STRADALE**  
CSAP - DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.  
N. PC000600004

<b>PREMIO</b>	<b>MASSIMALE</b>	<b>GARANZIE</b>
€ 5,00 / mese	€ 20.000 Unico per sinistro illimitato per anno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copertura delle spese legali, peritali, processuali e investigative necessarie in caso di procedimento penale relativo all'attività di lavoro subordinato o parasubordinato e in relazione alla circolazione per ragioni di servizio con veicoli conducibili con patente A/B.</li><li>• Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie sopra indicate.</li></ul>



**POLIZZA CONVENZIONE  
TUTELA LEGALE AMBITO LAVORATIVO  
E CIRCOLAZIONE STRADALE**  
CSAP - DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.  
N. PC000600004

**SOMMARIO**

• DIP - Documento informativo precontrattuale .....pag.	2
dei contratti di assicurazione danni	
• DIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo .....pag.	4
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)	
• Condizioni di Assicurazione .....pag.	7
- Definizioni .....pag.	7
- Disposizioni che regolano il rapporto assicurativo .....pag.	7
- Disposizioni che regolano la prestazione del servizio .....pag.	9
- Disposizioni che regolano la tutela legale.....pag.	11
• Informativa trattamento dati personali.....pag.	12



## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni.




Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA  
Prodotto: Convenzione CSAP LAVORO PC000600004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per eventi relativi all'attività lavorativa e la circolazione stradale per ragioni di servizio, prestata con polizza collettiva ad adesione.

La polizza garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti degli aderenti alla polizza collettiva.

 <p><b>Cosa è assicurato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• copertura delle spese legali, peritali, processuali e investigative necessarie in caso di procedimento penale relativo all'attività di lavoro subordinato o parasubordinato e in relazione alla circolazione per ragioni di servizio con veicoli conducibili con patente A/B.</li><li>• consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie sopra indicate.</li></ul> <p>La somma massima assicurata (massimale) è di 20.000 euro per sinistro, senza limite annuo.</p>	 <p><b>Che cosa non è assicurato?</b></p> <p>L'assicurazione non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i fatti dolosi compiuti dall'assicurato</li><li>• le controversie e i procedimenti derivanti da eventi relativi alla propria vita privata e la circolazione per uso privato;</li><li>• controversie di natura civile inerenti il rapporto di lavoro.</li></ul>
	 <p><b>Ci sono limiti di copertura?</b></p> <p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per procedimenti penali in materia fiscale-tributaria e materia amministrativa;</li><li>• se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente</li><li>• se il conducente guida il veicolo con patente irregolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se il conducente guida con patente scaduta o senza aver ancora ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, la garanzia diventa operante se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal sinistro.</li></ul> <p>D.A.S. non copre le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li><li>• gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati</li><li>• gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;</li><li>• le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS.</li></ul>



### **Dove vale la copertura?**

- In Europa
- La consulenza legale telefonica risulta operante in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



### **Che obblighi ho?**

#### **OBBLIGHI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO:**

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
- Devi comunicare l'eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

#### **OBBLIGHI NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO:**

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive
- Sei tenuto a comunicare ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

#### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO:**

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.



### **Quando e come devo pagare?**

L'importo del premio è riportato nel Modulo di Adesione. Il pagamento è suddiviso in rate mensili o in caso di pagamento con conto corrente postale può essere suddiviso in rate trimestrali, semestrali o annuali. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato.

Il Premio viene pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata mediante addebito sulla retribuzione mensile o con RID bancario, bonifico bancario o conto corrente postale, previa autorizzazione dell'Aderente.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio da parte del datore di lavoro, o in caso di pagamento con RID bancario, bonifico bancario o conto corrente postale, dalle ore 24 del giorno di pagamento.

L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il contratto può essere disdetto:

- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza;
- se non hai più bisogno dell'assicurazione perché il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it)



## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: Convenzione CSAP Lavoro - polizza collettiva PC000600004

DIP Aggiuntivo aggiornato al 29/03/2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: [www.das.it](http://www.das.it) - e-mail: [info@das.it](mailto:info@das.it) - PEC: [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it), l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet [www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria](http://www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria).

Requisito patrimoniale di solvibilità: 19,56 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo: 8,80 milioni di euro

Fondi propri ammissibili alla copertura: 47,18 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 241%

Al contratto si applica la legge italiana.



### **Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

Non sono previsti opzioni o personalizzazioni



### **Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### **Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?**

Denuncia di sinistro di tutela legale: La denuncia deve essere fatta tempestivamente, con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti, indicando il numero di polizza collettiva PC000600004, contattando il numero verde DAS

800849090 oppure per iscritto all'agenzia di riferimento.

Assistenza diretta: per questa copertura non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

#### DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell'assicurato entro 15 giorni dall'invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.



#### Quando e come devo pagare?

##### PREMIO

Il premio indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo di imposte. Non è prevista l'indicizzazione.

##### RIMBORSO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, l'Aderente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

##### DURATA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

##### SOSPENSIONE

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



#### Come posso disdire la polizza?

##### RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE

Non è previsto il diritto dell'Aderente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

##### RISOLUZIONE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Privati.



#### Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle convenzioni di collocamento, gli intermediari della Rete D.A.S. S.p.A. per la vendita di questo prodotto, percepiscono in media il 24,49% del premio imponibile pagato dagli Aderenti per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

### ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025 - e mail: [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it)

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.

Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.

## ALL'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'Ivass, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) info su [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

## **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

### MEDIAZIONE

Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

### NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.

### ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA CONVENZIONE  
TUTELA LEGALE AMBITO LAVORATIVO E CIRCOLAZIONE STRADALE  
CSAP - DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.  
N. PC000600004

## DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

---

<b>Aderente</b>	Il soggetto che aderisce, mediante Modulo di adesione, alla copertura assicurativa prestata con la polizza collettiva.
<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contravvenzione</b>	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Contraente</b>	Chi stipula la polizza collettiva.
<b>Società</b>	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
<b>Modulo di adesione</b>	Il documento che prova l'adesione alla polizza collettiva.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dall'Aderente a fronte dell'adesione alla polizza collettiva.
<b>Sinistro / Evento</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ASSICURATIVO

---

### **Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - durata del rapporto assicurativo**

La Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione del Primo Assicurato, ha una durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, in mancanza di disdetta, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata che deve pervenire al destinatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dalla data di effetto della disdetta (data scadenza) non verranno accettati nuovi inserimenti, mentre per i rischi già assicurati, la copertura proseguirà fino alla scadenza dell'annualità assicurativa del singolo Certificato, senza la possibilità di ulteriore rinnovo.

Per i Moduli di Adesione il rapporto assicurativo:

- ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il primo premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento;
- cessa il primo giorno del mese successivo all'ultima mensilità in cui è stato corrisposto il premio di rinnovo.

I premi devono essere pagati dall'Agenzia cui la Polizza è assegnata.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi dei singoli assicurati si precisa che in conformità con quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, la copertura assicurativa del singolo ha effetto:

- a) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo da parte del datore di lavoro. Resta confermato che, nel caso in cui la prima ritenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata per motivi operativi e/o tecnico-informativi del datore di lavoro, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell'avvenuto disguido. Si procederà al recupero della quota.
- b) dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento della prima rata del premio stabilito nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato direttamente dall'Assicurato alla Contraente attraverso RID bancario mensile oppure con bonifico bancario o conto corrente postale trimestrale, semestrale o annuale. Il pagamento della rata successiva alla prima deve essere effettuata dall'Assicurato prima della scadenza di quest'ultima e così successivamente.

### **Art. 2 - Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di sinistro**

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se l'Intestatario del certificato ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per lo stesso del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute e senza l'obbligo da parte della Società del rimborso del premio.

Per quanto riguarda il RECESSO IN CASO DI SINISTRO o RECESSO ANNUALE si dispone quanto segue:

- a) Polizza Collettiva:

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti potranno recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Il recesso dalla Polizza avrà i seguenti effetti sui singoli Certificati:

1. la copertura verrà garantita fino alla scadenza annuale, senza possibilità di rinnovare per una ulteriore annualità;
2. dalla data di effetto del recesso non verranno accettate nuove adesioni.

- b) Singola Adesione

La Società dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso potrà inviare all'Intestatario del Certificato, almeno 30 giorni prima della scadenza, lettera raccomandata, ove comunicherà l'impossibilità di rinnovare la copertura. La stessa facoltà è riconosciuta all'Aderente.

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede**

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Intestatario del Certificato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Intestatario avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto, in particolare la disdetta deve

essere comunicata con lettera raccomandata. Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente è tenuto devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Aderente.

#### **Art. 5 - Altre assicurazioni**

L'Intestatario e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Intestatario e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

#### **Art. 6 - Foro competente**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **Art. 7 - Tasse ed imposte**

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 8 - Richiamo alle norme di legge**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

### **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

---

#### **Art. 9 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- Denuncia telefonica, chiamando al numero verde 800849090, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

In alternativa, la denuncia potrà essere inoltrata all'Intermediario con la seguente modalità:

- Denuncia scritta tramite posta elettronica all'indirizzo [sinistri\\_csap@pecagenziaspecialefl.it](mailto:sinistri_csap@pecagenziaspecialefl.it) o tramite raccomandata all'Agenzia Speciale FL di Delfini, Fortunato, Fortunato Snc – Largo Carlo Salinari 18 – 00142 Roma.

Occorrerà indicare il numero della Polizza Collettiva e il numero progressivo riportato sul certificato di adesione, trasmettendo tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del

domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

#### **Art. 10 - Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al Legale designato ai sensi dell'Articolo 9.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, l'Assicurato deve ottenere conferma a procedere da parte della Società.
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezioni i casi di comprovata urgenza – con conseguente impassibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

#### **Art. 11 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **Art. 12 - Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE**

---

### **Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel Modulo di Adesione e delle condizioni del contratto, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta l'eccezione per l'IVA esposte nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### **Art. 14 - Ambito della garanzia**

#### **Sezione difesa penale lavoro dipendente**

Con riferimento all'Art. 13 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Aderente indicato nel Modulo di Adesione, relativamente all'ambito del lavoro subordinato o parasubordinato svolto.

Tale Tutela si sostanzia nella Difesa Legale nel caso in cui la persona Assicurata sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

#### **Sezione difesa al volante**

Con riferimento all'Art. 13 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti della Persona assicurata in relazione alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore, conducibili con patente di guida A e B, per ragioni di servizio. Tale tutela si sostanzia nella Difesa Legale della Persona Assicurata qualora sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. La garanzia è da intendersi limitatamente alla guida o all'utilizzo dei veicoli per ragioni di servizio. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli articoli 589- bis (Omicidio Stradale) e 590-bis (Lesioni Personali stradale gravi e gravissime) del Codice Penale.

### **Art. 15 - Persone assicurate**

Le garanzie operano a favore dell'Aderente indicato nel Modulo di Adesione.

### **Art. 16 - Servizi di consulenza legale consuldas**

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza, attivabile:

- contattando il numero verde 800/849090;
- scrivendo a consuldas@das.it.

### **Art.17 - Esclusioni**

#### **Sezione difesa penale lavoro dipendente**

La garanzia è esclusa per:

- controversie e procedimenti derivanti da eventi di vita privata e di relazione;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- controversie di natura civile inerenti il rapporto di lavoro subordinato.

#### **Sezione difesa al volante**

La garanzia è esclusa per:

- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, guida o utilizzo di veicoli a motore, conducbili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, per uso privato;
- i casi in cui il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante.

### **Art. 18 - Estensione territoriale delle garanzie**

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa. I servizi di Consulenza Legale telefonica, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **Art. 19 - Insorgenza del caso assicurativo - operatività della garanzia**

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del certificato di Assicurazione.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI DELLE PERSONE FISICHE (ART. 13 D. LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)**

La informiamo che D.A.S. S.p.A., titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) connessi alla polizza in convenzione con il Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (CSAP) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da lei forniti od acquisiti da terzi, saranno

trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati responsabili e/o incaricati del trattamento, o comunque operanti quali titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2). In particolare, il Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (CSAP), in qualità di Titolare Autonomo, curerà la raccolta delle adesioni e denunce di sinistri. Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirle, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi a:

- D.A.S. S.p.A. Servizio Legale Societario – Via Enrico Fermi 98, 37135 Verona (VR) – [www.das.it](http://www.das.it), e-mail: [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it). Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
- Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (CSAP), in persona del Presidente pro tempore, presso la sede del CSAP in largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma. Tel. 06.515741; fax 06.5137842.

**NOTA BENE:** al fine della validità della Polizza è necessario sottoscrivere il consenso alla gestione dei dati sottoposti alla Privacy da parte di tutti gli aderenti alla Polizza (titolare e componenti nucleo familiare se maggiorenne).

### **Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi**

Ciò premesso, firmando il presente documento, Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte di D.A.S. S.p.A. e Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (CSAP), la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento di questi ultimi a fini assicurativi.

#### **NOTE:**

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, Sim ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del gruppo generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consortili (Ania, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

[www.csap.it](http://www.csap.it)



**per consultare l'offerta assicurativa completa  
e per la gestione veloce e precisa  
di un sinistro.**

**Collegati al nostro sito per ottenere  
informazioni sui prodotti disponibili  
e accedi a "MY CSAP", l'area personale  
a te dedicata per verificare  
la tua posizione assicurativa  
e procedere immediatamente  
alla denuncia, istruzione  
e completamento di una pratica  
in caso di sinistro.**

Dal 1947, il CSAP provvede alla tutela  
e alla protezione dei lavoratori  
e delle loro famiglie con prodotti  
e servizi assicurativi  
pensati apposta per loro.



v1 - 01.04.19

Largo Carlo Salinari, 18 • 00142 Roma  
Tel. 06 51574.1 • Fax 06 5137842  
info@csap.it • [www.csap.it](http://www.csap.it)

